



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
DIREZIONE CENTRALE PER GLI AFFARI GENERALI

UFFICIO STUDI E LEGISLAZIONE

N. 559/LEG/112.552.3/S. 3 ter Roma, 14 maggio 1987

OGGETTO: Indicazioni esplicative al decreto ministeriale n.145 del 4
marzo 1987.

"Regolamento concernente l'armamento degli appartenenti alla
polizia municipale ai quali è conferita la quali di agenti di
pubblica sicurezza'.

AI SIGG.RI PREFETTI	LORO SEDI
AI SIGG.RI COMMISSARI DEL GOVERNO	
PER LE PROVINCE DI	TRENTO BOLZANO
AL SIG. PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE	
PER LA VALLE D'AOSTA	AOSTA
AI SIGG.RI QUESTORI	LORO SEDI
e, per conoscenza	
AI SIGG.RI COMMISSARI DEL GOVERNO	
NELLE REGIONI A STATUTO ORDINARIO	LORO SEDI
AL SIG. COMMISSARIO DELLO STATO	
PER LA REGIONE SICILIANA	P A L E R O
AL SIG. RAPPRESENTANTE DEL GOVERNO	
PER LA REGIONE SARDEGNA	C A G L I A R I
AL SIG. COMMISSARIO DEL GOVERNO	
PER LA REGIONE FRIULI-VENEZIA	T R I E S T E
AL COMANDO GENERALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI	R O M A
AL COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA	R O M A



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
DIREZIONE CENTRALE PER GLI AFFARI GENERALI

UFFICIO STUDI E LEGISLAZIONE

2.-

1. Con decreto ministeriale n. 145, del 4 marzo 1987, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 89 del 16 aprile 1987, è stato approvato il regolamento previsto dall'art. 5 della legge 7 marzo 1986, n. 65, concernente l'armamento degli appartenenti alla polizia municipale ai quali è conferita la qualità di agenti di pubblica sicurezza.

Nell'esaminarne il testo, le SS.LL. noteranno che le disposizioni del predetto regolamento tendono a completare quel quadro articolato di correlazioni - nella funzione di polizia -, tra le attività svolte dagli organi di polizia dello Stato e quelle svolte dalla polizia municipale, già delineato nella legge cornice n. 65 dello scorso anno, pur salvaguardando le specificità e le attribuzioni di ciascuno.

Si ha la convinzione, infatti, che di fronte a esigenze primarie dei cittadini, al cui soddisfacimento tendono le istituzioni pubbliche ed in particolare quelle di polizia, il dovere dello Stato e degli altri soggetti istituzionali della Repubblica è innanzitutto di offrire i servizi di rispettiva competenza in una visione per quanto possibile integrata delle necessità e delle disponibilità.

Ciò a maggior ragione deve avvenire allorché si tratta di concorrere a tutelare le comuni ragioni di pacifica e sicura convivenza, l'incolumità e la sicurezza dei cittadini.

In questo senso, i Sigg.ri Prefetti e i Sigg.ri Questori si



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
DIREZIONE CENTRALE PER GLI AFFARI GENERALI

UFFICIO STUDI E LEGISLAZIONE

3.-

adopereranno con la consueta sagacia, avendo cura, peraltro, di calibrare le iniziative che la legge conferisce loro di intraprendere all'ulteriore principio che la norma ha voluto sottolineare: l'appartenenza, vale a dire, della polizia municipale a una sfera di intervento e di disposizione che è innanzitutto quella comunale.

Alle SS.LL. infatti non sfugge che, al di là delle espressioni verbali più o meno perspicue, l'intrinseco significato dei primi articoli della legge cui ci si riferisce è quello di attribuire al sindaco, capo dell'amministrazione comunale, la cura e la direzione, con la connessa responsabilità, della polizia municipale, nell'espletamento dei compiti che di essa sono propri.

2. Quanto allo specifico tema del regolamento che qui si esamina, l'armamento della polizia municipale, è opportuno dire quali sono stati i limiti imposti dal legislatore nel demandare al Ministro dell'Interno l'autorità di disciplinare la materia.

Il limite fondamentale è che nessuna deroga è stata autorizzata alla vigente normativa sulle armi e gli esplosivi, salvo quella di consentirne il porto senza la licenza del Prefetto.

Il secondo importante limite, al porto dell'arma senza licenza, è quello costituito dal territorio del Comune di appartenenza, con le sole eccezioni consentite dall'art. 4, n. 4), della legge.

Il terzo, infine, è quello di aver connesso l'armamento al "tipo di servizio prestato": espressione che mentre rinvia ad una precisazione



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
DIREZIONE CENTRALE PER GLI AFFARI GENERALI

UFFICIO STUDI E LEGISLAZIONE

4.-

funzionale del limite stesso, tuttavia sta chiaramente a intendere la volontà del legislatore di non fare della polizia municipale un corpo armato "tout court", di non prevederne istituzionalmente l'impiego in armi, quale strumento di "militarizzazione del territorio", come s'usa dire con efficace espressione giornalistica.

Ciò non di meno, a molte delle esigenze e delle aspettative degli operatori si è cercato di corrispondere con la disciplina secondaria di cui trattasi.

Tanto premesso, si svolgono qui di seguito alcune considerazioni illustrative.

L'articolo 1 contiene i criteri fondamentali che presiedono all'armamento della polizia municipale: l'esigenza di difesa personale e, di converso, la proporzionalità dell'armamento rispetto ad essa, nella considerazione del tipo di servizio prestato.

Lo stesso articolo contiene, inoltre, l'indicazione del presupposto soggettivo richiesto dalla legge per il porto dell'arma in dotazione; il possesso, cioè, della qualità di agente di pubblica sicurezza.

L'articolo 2 avverte che la valutazione di quali debbano essere i servizi da espletarsi con armi, non può essere effettuata che da ciascun



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
DIREZIONE CENTRALE PER GLI AFFARI GENERALI

UFFICIO STUDI E LEGISLAZIONE

5.-

Comune nel rispetto della autonomia e delle specifiche necessità locali.

Il regolamento comunale, cui è altresì demandato di disciplinare l'ulteriore attuazione della legge n. 65 e del presente regolamento (articoli A, 6, 8, 12 ecc.) , va comunicato al Ministero dell'Interno, ai sensi e con le modalità di cui all'art. 11 della legge n. 65, nonché al Prefetto, per i profili concernenti in particolare l'ordine e la sicurezza pubblica e la disciplina delle armi.

E' facoltà del Prefetto, fra l'altro, di richiedere espressamente, per i cennati motivi di sicurezza, e tenuto conto degli indici locali - qualitativi e quantitativi - della criminalità, che tutti gli addetti in possesso della qualità di agente di pubblica sicurezza prestino servizio muniti delle armi in dotazione.

All'occorrenza, i Sigg. Prefetti potranno promuovere, anche in sede di comitato provinciale dell'ordine e della sicurezza pubblica, chiamando a parreciparvi i responsabili degli enti locali interessati, ogni altra misura che, compatibilmente con la natura ed i compiti della polizia municipale, dovesse rendersi necessaria.

L'articolo 3, che dispone in ordine al numero complessivo delle armi in dotazione, e l'articolo 4, che rinvia al regolamento comunale quanto alla scelta delle armi, nell'ambito di quelle comuni da sparo, non sembrano richiedere un commento.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
DIREZIONE CENTRALE PER GLI AFFARI GENERALI

UFFICIO STUDI E LEGISLAZIONE

6.-

Anche l'articolo 5, che disciplina in via generale le modalità di porto dell'arma in dotazione, non abbisogna di ulteriori indicazioni.

Nello stesso articolo è peraltro stabilito un principio che richiede a tutti gli operatori la più vigile attenzione: il divieto, cioè, di portare in servizio armi diverse da quelle in dotazione.

L'articolo 6, nello spirito di rispetto dell'autonomia e delle esigenze locali, di cui si è detto a proposito dell'articolo 2, rinvia ancora al regolamento comunale quanto alle modalità di assegnazione dell'arma.

Il predetto regolamento, quindi, oltre ad indicare quali servizi saranno espletati con armi e quali senza (vds. art. 2), determinerà altresì i casi in cui l'assegnazione dell'arma al personale, in possesso della prescritta qualità di p.s., potrà avvenire in via continuativa, ovvero di volta in volta.

Nel primo caso, ne è consentito il porto anche fuori dal servizio, negli ambiti territoriali previsti dalla legge, e la custodia da parte dello stesso assegnatario nel proprio domicilio; nel secondo, l'arma sarà riconsegnata in armeria al termine del servizio.

Non si tratta, è bene chiarire subito, di una discriminazione, ma di prevedere la possibilità di adattare l'armamento alle reali necessità. Di conseguenza, potranno essere occasionalmente armati quegli addetti alla polizia municipale, in possesso della prevista qualità di pubblica sicurezza, che ordinariamente prestano servizio senza armi e, viceversa.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
DIREZIONE CENTRALE PER GLI AFFARI GENERALI

UFFICIO STUDI E LEGISLAZIONE

7.-

saranno armati in via continuativa coloro che ordinariamente prestano servizio con armi, secondo quanto prevede il regolamento comunale.

Un ulteriore criterio per l'assegnazione dell'arma in via continuativa potrà essere anche la particolare esigenza di uno o più addetti di essere costantemente armati per difesa personale.

In questo caso, il provvedimento di assegnazione dell'arma in via continuativa dovrà essere specificamente motivato.

Ove, peraltro, la necessità in parola dovesse trovare fondamento non in elementi comunque attinenti al servizio, ma in fattori di diversa matrice, e nei casi in cui le necessità di difesa personale fossero tali da non poter soffrire le limitazioni territoriali al porto dell'arma in dotazione previste dalla legge n. 65, sarà necessario ricorrere, esistendone i presupposti, ad apposita licenza di porto d'armi per difesa, secondo la disciplina ordinaria (art. 42 del Testo Unico delle leggi di p.s.).

E' da sottolineare che l'assegnazione dell'arma in via continuativa deve essere disposta dal Sindaco per un termine prefissato, eventualmente prorogabile, secondo le esigenze, ed è soggetta a revisione annuale da parte del Sindaco medesimo.

Di siffatta assegnazione deve essere fatta menzione nel tesserino di servizio o in altro documento rilasciato dal Sindaco, che potrebbe anche essere l'originale o la copia autentica del provvedimento di assegnazione.

Gli articoli 7, 8 e 9 disciplinano tre casi particolari di impiego della polizia municipale che hanno riflessi sull'armamento: quello nei



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
DIREZIONE CENTRALE PER GLI AFFARI GENERALI

UFFICIO STUDI E LEGISLAZIONE

8.-

servizi effettuati in collaborazione con le forze di polizia dello Stato (art. 7); quello nei servizi di collegamento e rappresentanza (art. 8); quello, infine, svolto in altri Comuni per soccorso o rinforzo (articolo 9).

Nel primo caso, di servizio ausiliario di pubblica sicurezza, poiché alla polizia municipale può essere richiesto di intervenire anche per respingere una violenza o per vincere una resistenza all'autorità, si è ritenuto di generalizzare l'obbligo di armamento per gli addetti in possesso della qualità di agente di p.s., salvo che la medesima autorità richiedente non reputi di far svolgere senza armi il servizio o taluno dei servizi (ad esempio, quello di viabilità).

Nel caso, invece, di impiego in Comuni diversi da quello di appartenenza, l'orientamento di fondo, comune a tutte le fattispecie, è quello di conformare l'armamento alle espresse esigenze, e quindi alle condizioni ordinamentali e ambientali, del Comune richiedente. Per i servizi di collegamento, peraltro, che spesso si esauriscono in poche ore e rispetto ai quali può essere incongruo prevedere apposito scambio di richieste fra i Comuni interessati, l'armamento può essere determinato dallo stato di fatto: dall'essere, cioè, o dal non essere il personale interessato già in possesso dell'arma in via continuativa.

L'articolo 8 e l'ultimo comma dell'articolo 9 dispongono che del servizio in altro Comune espletato con armi sia data in ogni caso preventiva comunicazione al Prefetto.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
DIREZIONE CENTRALE PER GLI AFFARI GENERALI

UFFICIO STUDI E LEGISLAZIONE

9.-

Detta comunicazione è dovuta anche nel caso in cui l'addetto alla polizia municipale cui è assegnata l'arma in via continuativa, sia autorizzato a domiciliare in comune diverso da quello in cui presta servizio .

Le disposizioni contenute negli articoli dal 10 al 17 riguardano essenzialmente la custodia delle armi e la disciplina delle armerie. Tra que ste, sono di particolare rilievo quelle contenute negli articoli 11 e 17 concernenti, rispettivamente, i doveri dell'addetto alla polizia municipale cui viene assegnata l'arma e i doveri del consegnatario dell'armeria. E' dovere dell'assegnatario dell'arma, fra l'altro, di applicare costantemente le misure di sicurezza previste per il maneggio dell'arma e di mantenere l'addestramento ricevuto partecipando attivamente alle esercitazioni di tiro, nonché, di curare adeguatamente la custodia e la manutenzione dell'arma.

Quanto alla istituzione delle armerie, il regolamento consente, all'art. 12, di articolarne la conformazione secondo le reali esigenze della polizia municipale.

In particolare, qualora si tratti di custodire non più di quindici armi e di duemila cartucce, la realizzazione di un apposito locale adibito ad armeria non è necessaria. Nel caso predetto, armi e munizioni potranno essere custodite in armadi metallici corazzati con chiusura del tipo a cassaforte, con serratura di sicurezza o a combinazione, i quali potranno essere collocati in uffici non aperti al pubblico: ad esempio, l'ufficio del responsabile del Corpo o Servizio. Sarà lo stesso responsabile a svolgere le funzioni del consegnatario di armeria.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
DIREZIONE CENTRALE PER GLI AFFARI GENERALI

UFFICIO STUDI E LEGISLAZIONE

10.-

In ogni caso, a norma della legge 18 aprile 1975, n. 110, e dell'art. 12, quinto comma, del regolamento che si commenta, l'autorità di pubblica sicurezza può prescrivere quelle misure cautelari che ritenga indispensabili per la tutela dell'ordine, della sicurezza e dell'incolumità pubblica ed ha facoltà di eseguire verifiche di controllo.

Al riguardo, i Signori Questori avranno cura di prestare ai Comuni ogni possibile forma di collaborazione e di suggerire quelle misure di sicurezza ritenute più idonee, in relazione alla conformazione dei luoghi e alle condizioni locali, al fine di evitare o di ridurre al minimo le possibilità di furti di armi o munizioni.

Gli articoli 18 e 19 disciplinano, poi, la materia dell'addestramento al tiro. A tale proposito è opportuno precisare che quella dell'impiego delle armi da fuoco è solo una delle tematiche addestrative di interesse della polizia municipale: per ogni altro aspetto della formazione dell'aggiornamento professionale spetta alle Regioni di promuovere le iniziative più opportune ed ai Comuni di disciplinare in dettaglio la materia.

5^er quanto, dunque, riguarda la frequenza dei poligoni, si è previsto, in alternativa ai corsi svolti presso le sezioni del tiro a segno nazionale, la possibilità di ricorrere a propri poligoni, realizzati con le modalità vigenti per la costituzione ed il funzionamento delle sezioni del tiro a segno, ovvero ai poligoni delle forze armate o delle forze di polizia dello Stato, previe apposite convenzioni con le amministrazioni interessate.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
DIREZIONE CENTRALE PER GLI AFFARI GENERALI

UFFICIO STUDI E LEGISLAZIONE

11.-

Nel caso che i Comuni intendano costituire propri campi di tiro per la polizia municipale, in assenza di una fonte legittimatrice di carattere primario, le norme applicabili sono innanzitutto quelle del Regio Decreto Legge 16 dicembre 1935, n. 2430, nelle parti che sopravvivono e che sono compatibili con la specifica destinazione degli impianti, che deve rimanere riservata agli addetti alla polizia municipale ed, eventualmente, ai dipendenti dello Stato che debbano prestare servizio armato.

Nel caso, invece, di richieste per l'utilizzazione di poligoni delle forze armate e delle forze di polizia, la relativa proposta di convenzione potrà essere inoltrata dai Comuni alle competenti Amministrazioni anche per il tramite dei Prefetti. Per quanto riguarda le proposte concernenti i poligoni delle forze di polizia, il Prefetto, direttamente o a richiesta dell'Amministrazione o Comando interessato, comunicherà il proprio parere, tenendo, altresì, conto dell'esistenza nella medesima località o in località viciniori, di altri poligoni o campi di tiro idonei, del rispettivo carico di impegni, delle prevalenti necessità addestrative per le forze di polizia.

Per un ultimo, ma significativo aspetto del problema, dispone l'art. 19. E' il caso dei poligoni situati in Comuni diversi da quello in cui gli addetti alla polizia municipale prestano servizio; poiché la fattispecie non è compresa fra quelle per le quali la legge stessa autorizza il porto dell'arma senza licenza, si farà luogo ad apposita autorizzazione del Questore, rilasciata sulla scorta della legge 18 giugno 1969, n. 323.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
DIREZIONE CENTRALE PER GLI AFFARI GENERALI

UFFICIO STUDI E LEGISLAZIONE

12, -

I motivi del provvedimento escludono che lo stesso possa avere il carattere della discrezionalità, per cui il rilascio della autorizzazione sarà sottoposto alla sola verificav per il personale elencato dal Sindaco, della sussistenza o meno della qualità di agente di pubblica sicurezza.

L'articolo 20. infine, detta due norme di carattere transitorio, attinenti alla "perpetuatio" dei regolamenti comunali già vigenti, che continuano ad avere vigore in quanto compatibili con le disposizioni della legge 7 marzo 1986, n. 65 e del regolamento ministeriale che si commenta.

La prima, che ha carattere sussidiario e integrativo, e che trova applicazione solo nel caso in cui i regolamenti comunali stessi non dispongano, provvede a individuare i servizi che devono essere espletati a mezzo di personale in possesso della qualità di agente di pubblica sicurezza munito dell'armamento in dotazione.

La seconda, che risponde a finalità di certezza e verificabilità del diritto, prevede che il sindaco, ove non sia stato emanato un nuovo regolamento comunale per la polizia municipale o non ne abbia comunque data comunicazione, provveda entro breve termine a comunicare al Prefetto, previa ricognizione delle stesse, le norme locali in materia che risultano applicabili in via transitoria.

Nel richiamare l'attenzione sulla brevità del termine, 60 giorni dalla data di pubblicazione del decreto ministeriale qui in esame, necessaria per corrispondere adeguatamente alle esigenze di certezza cui sopra



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
DIREZIONE CENTRALE PER GLI AFFARI GENERALI

UFFICIO STUDI E LEGISLAZIONE

13.-

si accennava, si confida nella sensibilità e sollecitudine dei signori Prefetti, affinché il termine stesso ed il regolamento nel suo insieme non abbiano carattere di improvvida ingerenza dell'Amministrazione centrale dello Stato, ma siano di utile stimolo alle Autonomie locali affinché completino nel più breve tempo possibile, per la loro parte, il vasto disegno riformatore dell'ordinamento della polizia municipale, avviato con la legge-quadro dello scorso anno.

3- L'emanazione del decreto ministeriale che si è commendato e la divulgazione di circolari illustrative non esauriscono, peraltro, l'impegno dello Stato a integrare, nella parte per la quale l'ordinamento gliene conferisce potestà, il quadro definito nei suoi contorni dalla citata legge n. 65.

Si avverte, oltretutto, la necessità di mettere a fuoco, in un sistema articolato ed efficace di tutela della sicurezza pubblica, l'azione che può essere occasionalmente svolta dalla polizia municipale nel corrispondere alle aspettative dei cittadini di un intervento difensivo o, comunque, soccorritore in situazioni di pericolo o di emergenza, pur nell'ambito della propria collocazione comunale e delle attribuzioni di polizia locale.

Anche per tale motivo, dove è sorta qualche incertezza interpretativa nella lettera della legge, soprattutto a riguardo dell'art. 5, prime



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
DIREZIONE CENTRALE PER GLI AFFARI GENERALI

UFFICIO STUDI E LEGISLAZIONE

14.-

dell'art. 5, primo comma, sembra preferibile la tesi che vede negli appartenenti alla polizia municipale pienezza delle qualità, ad essi conferite o riconosciute, di agenti di pubblica sicurezza, di agenti o ufficiali di polizia giudiziaria, pur nei limiti delle attribuzioni di istituto.

Ciò premesso, poiché occorre tradurre le predette considerazioni in indicazioni precise di coordinamento funzionale degli aspetti di polizia locale che rilevano sotto il profilo della sicurezza pubblica, si rassegnano le seguenti direttive che per quanto dispone l'art. 18, quarto quarto della legge 1° aprile 1961, n. 121, informeranno l'iniziativa delle autorità provinciali di pubblica sicurezza:

a) i Prefetti ed i Questori dovranno essere tempestivamente informati dai Sindaci di ogni evento che possa avere rilievo sotto il profilo dell'ordine e della sicurezza pubblica, anche se sia intervenuta la polizia municipale;

b) del pari, i Questori richiederanno all'occorrenza ai Sindaci le notizie comunque in possesso della polizia municipale utili ai fini di cui all'art. 6, lettera a), della legge 1° aprile 1951, n. 121;

c) i Prefetti ed i Questori svolgeranno, infine, ogni opportuna iniziativa affinché sia sempre assicurato, presso le sale operative degli uffici o comandi delle forze di polizia dello Stato territorialmente competenti il collegamento, anche telefonico, con la polizia municipale per eventuali richieste di intervento di specifica pertinenza.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
DIREZIONE CENTRALE PER GLI AFFARI GENERALI

UFFICIO STUDI E LEGISLAZIONE

15.-

Si confida vivamente nella corretta applicazione delle norme regolamentari emanate, nella fattiva collaborazione fra le autorità di pubblica sicurezza e quelle comunali e si rimane in attesa di un cortese cenno di riscontro.

IL MINISTRO